## TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrafi:

DOTT. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO

**GIUDICE** 

DOTT. CATERINA ZAMBOTTO

**GIUDICE** 

Nel proc. n. 49/13 C.P.

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO** 

Il Tribunale,

vista la proposta concordataria, il piano e la restante documentazione ex art. 161, commi 2 e 3, L.F. depositati dalla società s.r.l. in liquidazione in data 11.6.13 entro il termine concesso da questo Tribunale ex art. 161, comma VI. L.F.:

richiamato il precedente provvedimento in data 28-29.3.2013;

ritenuto che la proposta concordataria presenti diversi profili di inammissibilità;

rilevato che, come già evidenziato nel predetto provvedimento, nonostante la stessa si esprima in termini di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., nel caso di specie la relativa disciplina non può trovare applicazione in considerazione dello scioglimento, messa in liquidazione della società ricorrente e successiva stipula del contratto di affitto di azienda, così come del preliminare di vendita, anteriormente al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, L.F.;

rilevato come del resto manca del tutto nel piano l'indicazione di cui all'art. 186 bis, comma 2, lettera a) L.F., nonché la specifica attestazione di cui alla successiva lettera b) della norma in esame;

considerato altresì che, nonostante il diniego di autorizzazione contenuto nel decreto 28-29.3.2013, la società ricorrente ha pacificamente provveduto in data 7.5.2013 al pagamento della somma di € 25.381,56, a titolo di canoni di leasing arretrati alla data del 20.2.13, a favore del creditore chirografario "strategico" s.p.a.;

rilevato che nel caso di specie il predetto pagamento non poteva essere autorizzato dal Tribunale neppure quale atto urgente di straordinaria amministrazione ex art. 167, comma VII, L.F. dal momento che il pagamento di crediti strategici anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato è ammissibile e può essere autorizzato ex art. 182 quinquies, comma 4, L.F., solo nel concordato con continuità aziendale e previa presentazione della relazione del professionista che attesti che tale pagamento è essenziale per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionale ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori;

ritenuto pertanto che il comportamento tenuto dalla società sia sanzionabile con la declaratoria di inammissibilità e quindi giustifichi l'instaurazione del procedimento di cui all' art. 162 L.F.;

considerato invero che l'art. 173, comma 3, L.F. prevede la revoca dell'ammissione al concordato nel caso in eui il debitore compia atti non autorizzati dal G.D. a norma dell'art. 167 L.F.;

considerato che, in presenza di un comportamento che giustificherebbe, a procedura aperta, la revoca dell'ammissione, appare giustificato procedere all'immediato arresto della procedura;

rilevato invero che il pagamento integrale e non autorizzato di crediti anteriori soggetti al concorso evidenzia un uso abusivo e distorto da parte del debitore dello strumento concordatario e degli effetti protettivi collegati al deposito della domanda, dal momento che il divieto di azioni esecutive e

cautelari, che serve ad assicurare all'imprenditore il tempo necessario per approntare un piano ragionevole e fattibile per il superamento della crisi, viene invece utilizzato per soddisfare a suo piacimento alcuni suoi creditori a discapito degli altri;

ritenuto inoltre che nel caso in esame l'instaurazione del procedimento di cui all'art. 162 L.F. trova fondamento anche nella disposizione prevista dall'art. 161, comma VIII, L.F. in tema di violazione da parte dell'imprenditore degli obblighi informativi posti a suo carico;

considerato invero che l'attivazione del procedimento per l'inammissibilità del ricorso se è possibile in caso di violazione dei suddetti obblighi a maggior ragione deve essere azionabile quando vi siano violazioni sostanziali degli obblighi posti dalla legge a carico dell'impresa, come quelli in esame;

rilevato inoltre che la proposta concordataria prevede, in relazione ai debiti tributari privilegiati, il pagamento del debito IRAP nella misura del 50% in forza della prospettata presentazione della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.;

considerato che la proposta concordataria contempla contemporaneamente il pagamento al 100% del creditore chirografario strategico s.p.a.;

ritenuto pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità della proposta per palese violazione di quanto previsto dall'art. 182 ter, comma 1, L.F. secondo cui: "se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forma di previdenza ed assistenza obbligatoria; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisioni in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole"; rilevato che la ricorrente ha richiamato ai fini del riconoscimento della "prededucibilità" dei compensi maturati dai professionisti in funzione della procedura concorsuale in oggetto, nonché dell'attestatore ex art. 161, comma 3, L.F., l'art. 182 quater, comma quarto, L.F., norma questa in realtà abrogata; considerato che se il compenso per l'attestatore, trattandosi di prestazione resa dopo il deposito del ricorso ex art. 161, VI comma, L.F., è senza dubbio fuor\concorso ex art. 184 L.F e deve essere pagato integralmente, quello del legale, almeno in relazione all'attività compiuta ai fini del deposito del predetto ricorso e quindi anteriormente alla sua presentazione, deve ritenersi per tale parte privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c., essendo l'art. 111 L.F. norma applicabile esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare, là dove la "prededuzione" nel concordato preventivo è disciplina dall'art. 182 quater L.F. che non contempla affatto gli anzidetti crediti;

rilevato inoltre che il professionista che ha redatto l'attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F. sembra coincidere con il redattore del piano concordatario ( advisor), come può desumersi dalla determina del liquidatore in data 4.3.2013 ( doc. 4) ove è prevista la conferma dell'incarico al dott. per l'assistenza della società nella presentazione della domanda di concordato e nel successivo svolgimento della procedura, con conseguente insussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 67 lettera d) L.F.:

rilevato come del resto la relazione dell'attestatore ( doc. 10) coincide perfettamente e letteralmente con il testo della proposta concordataria depositata in data 11.6.2013;

ritenuto pertanto che, in relazione ai profili di inammissibilità sopra evidenziati, deve essere fissata udienza ex art 162, comma 2, L.F.;

P.Q.M.

fissa per la comparizione della società ricorrente, ex art. 162 L.F., l'udienza del 4.7.13 ore 10.30 Si comunichi

Padova, lì 20.6.13

Il Presidente (dott. C. Santinello)